

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2023, n. 094/Pres.

**Regolamento recante modifiche al “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all’esercizio dell’attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa))” approvato con decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2023, n. 056.**

- OMISSIS -

**Regolamento recante modifiche al “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all’esercizio dell’attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa))” approvato con Decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2023, n. 056.**

art. 1 modifica all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione  
056/2023

art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifica all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione  
056/2023

1. Al comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 056/2023 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all’esercizio dell’attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), le parole: << entro 60 giorni >> sono sostituite dalle seguenti:<< entro 92 giorni >>

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.